

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 RELATIVI A PERIODI DI UTILIZZO INIZIATI A NOVEMBRE 2020 E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE: PRECISAZIONI INPS

Relativamente alla nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 - prevista dal d.l. 28/10/2020, n. 137 (il cosiddetto «decreto ristori» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), vigente dal 29 ottobre 2020, e dal d.l. 09/11/2020, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020), efficace dal 9 novembre 2020 -, con il messaggio n. 4484 del 27 novembre scorso l'INPS ha:

- a) anticipato "l'imminente pubblicazione" di un'apposita circolare illustrativa;
- b) fornito le seguenti indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande di CIGO, inclusa quella in deroga, e assegno ordinario.

Il termine "ordinario" per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (art. 12, comma 5, primo periodo, d.l. n. 137/2020 ^(*)).

In "fase di prima applicazione" della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è stato fissato non oltre il 30 novembre 2020 (ossia entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020 - art. 5, comma 5, secondo periodo).

*"Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell'articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze" ^(**), le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno avuto inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, ossia non oltre il 31 dicembre 2020.*

^(*) **Art. 12, comma 5, d.l. n. 137/2020**

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

^(**) Non a caso, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48 e n. 45 del 2020 avevamo manifestato perplessità sulla disposizione in esame che, in "fase di prima applicazione", rispetto a quello ordinario (31/12/20), anticipava addirittura il termine di presentazione delle istanze (30/11/20).